

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 531/2013 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2013****che modifica il regolamento (CE) n. 341/2007 per quanto concerne il regime dei titoli di importazione per l'aglio a seguito dell'adesione della Croazia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 ⁽¹⁾ della Commissione reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 341/2007 opera una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori per quanto riguarda gli operatori che possono chiedere titoli di importazione dell'aglio per i contingenti tariffari aperti e gestiti nell'ambito di tale regolamento.
- (3) In considerazione della prevista adesione della Croazia all'Unione a partire dal 1° luglio 2013, è necessario fissare regole transitorie per consentire agli importatori in Croazia di beneficiare dei contingenti di importazione in qualità di importatori tradizionali. È opportuno che tali regole si applichino solo finché gli importatori non saranno in grado di rispettare le norme esistenti.
- (4) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 341/2007 di conseguenza.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 341/2007**

All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 341/2007 è aggiunto il quarto comma seguente:

«Nel caso della Croazia, per i periodi contingenti 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016:

- a) non si applica la lettera a) del primo comma; e
- b) per "importazioni nell'Unione" si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri dell'Unione nella sua composizione al 1° luglio 2013.»

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.